

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 10 DEL 13 MARZO 2023

lavoro**facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Per il tirocinio fraudolento non è ammesso il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro</i>	<i>3</i>
<i>Rivalutato l'assegno di maternità concesso dai Comuni</i>	<i>3</i>
<i>Agevolazioni alle imprese, aumenta il tasso di attualizzazione e rivalutazione</i>	<i>4</i>
<i>La riforma del processo civile cancella il Rito Fornero</i>	<i>4</i>
<i>La polizza vita non ha carattere previdenziale: niente fisco agevolato per chi si trasferisce in Italia</i>	<i>6</i>
<i>Agenti: massimali e minimali 2023</i>	<i>7</i>
APPROFONDIMENTI	8
<i>ExtraUE: semplificato l'ingresso per motivi di lavoro</i>	<i>8</i>
<i>Opzione donna: istruzioni operative per accedere alla pensione</i>	<i>9</i>
<i>Fusione transfrontaliera: anche i lavoratori hanno ruolo nell'operazione</i>	<i>11</i>
<i>On line la procedura per richiedere il bonus asili nido</i>	<i>13</i>
<i>Le novità della CU 2023: dati fiscali di lavoro dipendente</i>	<i>15</i>
NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA.....	20
<i>Legge di bilancio 2023 – Istruzioni per la Pensione anticipata flessibile</i>	<i>20</i>

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Per il tirocinio fraudolento non è ammesso il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro

L'INL, con la nota n. 453 dell'8 marzo 2023, ha chiarito che non è ammessa la possibilità di promuovere ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell'ipotesi di tirocinio fraudolento.

Se è pur vero che per la sussistenza della fraudolenza del tirocinio è necessaria e sufficiente la prova che lo stesso si è svolto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, tale fattispecie è comunque sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro. Infatti, tale strumento rappresenta un mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell'INL e atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Nell'ipotesi di tirocinio fraudolento, tuttavia, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all'estinzione del reato in via amministrativa.

Pertanto, nell'ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, si ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l'autorità penale.

Rivalutato l'assegno di maternità concesso dai Comuni

L'INPS, con la circolare n. 26 dell'8 marzo 2023, ha reso noto che l'importo dell'assegno mensile di maternità concesso dai Comuni, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 383,46 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.917,30 euro.

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 19.185,13 euro.

Agevolazioni alle imprese, aumenta il tasso di attualizzazione e rivalutazione

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 1° marzo 2023, il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (già MISE), recante l'aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

A decorrere dal 1° marzo 2023, il tasso in esame è pari al 4,06%.

La riforma del processo civile cancella il Rito Fornero

Il D.lgs. 149/2022 di riforma del processo civile ha abrogato l'art. 1, cc. 47-69 della L. 92/2012 che disciplinavano il c.d. Rito Fornero in materia di impugnazione dei licenziamenti, sostituendolo con i nuovi artt. 441-bis, 441-ter, e 441-quater del cpc.

La nuova procedura entra in vigore il 1° marzo 2023 anziché al 1° luglio p.v. come originariamente previsto, prima della modifica disposta dalla Legge 197/2022.

È stata anche rivista la regolamentazione della negoziazione assistita. In particolare, si prevede che le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita anche nelle cause di lavoro senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro.

Si evidenzia che le novità del nuovo provvedimento hanno riflessi unicamente in ambito processuale e quindi interessano soltanto i legali che prestano assistenza ai lavoratori.

Nulla cambia nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore.

	Rito Fornero fino al 27 febbraio 2023	Nuove regole processuali dal 28 febbraio 2023
Ambito di applicazione	Solo per i licenziamenti illegittimi ex art. 18 St. Lavoratori	Tutte le controversie in materia di licenziamento con reintegrazione nel posto di lavoro comprese le questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro
Struttura	Due fasi in primo grado davanti allo stesso giudice: una con l'istruttoria sommaria ed una eventuale con approfondimenti, iniziative del convenuto, chiamata in causa del terzo ecc.	Una sola fase
Oggetto del processo	Solo la legittimità del licenziamento	Legittimità del licenziamento ma anche altre pretese del lavoratore (es: differenze retributive, errori di inquadramento ecc.)
Priorità della trattazione	Non prevista	Le controversie di lavoro hanno priorità rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice
Riduzione dei tempi di trattazione delle cause	Previsto solo nei confronti del convenuto un termine di 5 giorni prima dell'udienza di discussione per rappresentare le sue difese	Possono essere ridotti dal giudice fino alla metà rispetto a quelli ordinari, comunque non inferiori a 20 giorni fra la data di notificazione del ricorso e l'udienza di discussione
Congiunzione o separazione delle domande	Il giudice può disporre la separazione se la causa relativa alla domanda	Il giudice per esigenze di celerità può disporre la trattazione congiunta delle

	riconvenzionale non si fonda su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale	domande connesse o riconvenzionali oppure la loro separazione.
Licenziamento del socio di cooperativa	Il giudice del lavoro poteva decidere solo sulle questioni attinenti la cessazione del rapporto di lavoro	Si rinvia al rito ordinario di cui all'art. 409 e ss cpc. Il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo se la cessazione del rapporto di lavoro incide anche sul rapporto associativo.
Rito speciale per il licenziamento discriminatorio	Non previsto	Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. Si stabilisce che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma del rito, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

La polizza vita non ha carattere previdenziale: niente fisco agevolato per chi si trasferisce in Italia

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 246 dell'8 marzo 2023, ha chiarito che la rendita vitalizia percepita a fronte di un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato con un ente privato tedesco, finalizzato alla copertura del rischio di invalidità permanente e che prescinde dai requisiti anagrafici di pensionamento, non ha una finalità previdenziale e, pertanto, non è riconducibile nell'ambito dei redditi di cui all'art. 49, c. 2, lettera a), del TUIR. Di conseguenza, il soggetto, percettore della citata rendita vitalizia, che trasferisce la residenza fiscale in Italia, non può accedere al regime fiscale agevolato previsto dall'art. 24-ter del TUIR.

Nella fattispecie, la norma fiscale prevede che «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'art. 49, c. 2, lett. a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'art. 2, c. 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al D.L. 189/2016 (L. 229/2016), o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'art. 165, c. 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».

Agenti: massimali e minimali 2023

L'ENASARCO, con un comunicato stampa del 7 marzo 2023, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

- **Agente plurimandatario.** Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 28.290,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.809,30 euro). Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 476,00 euro (119,00 euro a trimestre);
- **Agente monomandatario.** Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 42.435,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 7.213,95 euro). Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 950,00 euro (237,50 euro a trimestre). Questi importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte dell'Istat, del tasso di variazione annua dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

APPROFONDIMENTI

ExtraUE: semplificato l'ingresso per motivi di lavoro

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 24 del 9 Marzo 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Le nuove norme rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all'azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani, semplificano le procedure per l'accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati.

Prima di tutto vengono inasprite le pene per i reati connessi all'immigrazione clandestina, introducendo il nuovo reato di "morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina", che prevede gravi pene: da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone, da 15 a 24 anni per morte di una persona e da 20 a 30 anni per la morte di più persone.

Si elimina la necessità di convalida del giudice di pace per l'esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna.

Novità si registrano anche nelle modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri. In particolare, le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere, tra l'altro, delle Commissioni parlamentari competenti.

In via preferenziale, le quote saranno assegnate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Inoltre, si semplifica l'avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale.

Saranno previsti ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall'Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro.

Particolarmente interessante la revisione della durata del permesso di soggiorno rinnovato. Infatti, i rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di tre anni, anziché due come oggi.

Si stabilisce che i datori di lavoro che hanno fatto domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e non sono risultati assegnatari abbiano la priorità rispetto ai nuovi richiedenti.

Al fine di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell'area delle elevate professionalità e nell'area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell'area assistenti e nell'area operatori è agente di polizia giudiziaria.

Si introducono norme per il commissariamento della gestione dei centri governativi per l'accoglienza o il trattenimento degli stranieri, e comunque per farne proseguire il funzionamento.

Si prevede la facoltà, in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare al codice dei contratti pubblici, consentendo una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure. L'efficacia della deroga è limitata fino al 31 dicembre 2025. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Infine, si definisce meglio la protezione speciale per evitare interpretazioni che portano a un suo allargamento improprio. Con norma transitoria si prevede che la nuova disciplina operi dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Opzione donna: istruzioni operative per accedere alla pensione

L'INPS, con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023, fornisce le modalità operative con le quali le lavoratrici interessate possono accedere alla pensione avvalendosi della c.d. opzione donna, che la Legge 197/2022 ha previsto anche per il 2023.

Prima di tutto viene ricordato che i soggetti interessati sono le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
- b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- c) sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa.

Il requisito anagrafico di 60 anni è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni. Quindi le lavoratrici possono accedere alla pensione c.d. opzione donna, con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2022.

Al predetto requisito anagrafico, richiesto per l'accesso al pensionamento in esame, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

Entrando nel dettaglio delle singole condizioni sopra citate, l'INPS, con riferimento alle lavoratrici che prestano assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità, precisa che il requisito dell'assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza, intesa come residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).

I sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.

Nel caso di assistenza di un parente o un affine entro il secondo grado è prevista l'ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l'assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Infine, l'espressione "mancanti" deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve

ricomprendere anche ogni altra condizione a essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso.

Invece, riguardo alle lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2023, ovvero risulti attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, l'INPS specifica che per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione e per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Anche in caso di opzione donna trovano applicazione le c.d. finestre. Quindi le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi: dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti o diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022 e la sussistenza delle condizioni illustrate nei precedenti paragrafi alla data di presentazione della domanda.

Le lavoratrici, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, devono presentare la domanda di pensionamento e allegare, ove richiesto, la relativa documentazione.

Fusione transfrontaliera: anche i lavoratori hanno ruolo nell'operazione

Sulla G.U. n. 56/2023 è stato pubblicato il D.lgs. 2/03/2023 n.19 che, attuando la Direttiva UE 2019/1132 relativa alle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, dedica alcune disposizioni anche alla partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'azienda risultante dall'esito dell'operazione societaria.

Più precisamente, al fine di rafforzare la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori e di scongiurare l'uso della mobilità societaria per eludere o ridurre tali diritti, il legislatore prevede che, nella società italiana risultante dalle citate operazioni transfrontaliere, la partecipazione dei lavoratori sia disciplinata da appositi accordi tra le parti stipulanti i CCNL applicati nella società stessa. Tale previsione è però subordinata alla condizione che la società sottoposta a trasferimento o scissione, o almeno una delle società partecipanti alla fusione, applichi già un regime di partecipazione dei lavoratori o abbia avuto, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del relativo progetto di trasferimento, fusione o scissione, un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia minima richiesta dal diritto interno per l'attivazione della partecipazione dei lavoratori.

In caso di mancato raggiungimento dei predetti accordi, per le operazioni di trasferimento e scissione continua ad applicarsi il regime di partecipazione già applicato dalla società prima dell'operazione transfrontaliera, mentre per le operazioni di fusione si applicano le citate disposizioni di riferimento che disciplinano l'intervento dei lavoratori nella designazione dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della società nei casi di costituzione della stessa diversi dalla trasformazione.

Il regime di partecipazione che la società applicava eventualmente prima della trasformazione o scissione si applica altresì durante i negoziati, fino al raggiungimento degli accordi o fino all'eventuale applicazione delle richiamate disposizioni di riferimento.

Per le operazioni di fusione invece il consiglio di amministrazione della società italiana e gli organi di direzione o amministrazione delle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera possono decidere di applicare, senza negoziati preliminari, le richiamate disposizioni di riferimento a decorrere dalla data di efficacia della fusione.

Nel fare salva la previsione secondo cui, se nessuna delle società partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione dei lavoratori prima dell'iscrizione della nuova società, non vi è l'obbligo di introdurre tali disposizioni, si dispone l'applicazione delle norme vigenti che prevedono che l'iscrizione della società possa avvenire soltanto previa conclusione di un accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori, o se tale accordo non si conclude, o previa decisione di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri.

Si fanno altresì salvi per i casi di fusione, la possibilità per gli Stati membri, in determinati casi, di non applicare le disposizioni di riferimento, e, per i casi di trasformazione o scissione, l'obbligo di porre in essere un nuovo negoziato se dopo la registrazione della società intervengono modifiche sostanziali con lo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento.

On line la procedura per richiedere il bonus asili nido

L'INPS, con il messaggio n. 889 del 2/03/2023, ha reso noto che è disponibile sul proprio sito internet la procedura per l'inserimento delle domande volte a fruire del contributo fino a 3.000 euro, per l'anno 2023, per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido.

Il contributo può anche essere utilizzato per il rimborso delle forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell'asilo nido deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l'onere e deve recare l'indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio.

Premesso che la prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi, se il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d'età nel corso del 2023, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.

Il contributo per la frequenza dell'asilo nido viene erogato a fronte della presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo gli eventuali servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell'utente.

Le ricevute relative ai pagamenti delle rette non presentate all'atto della domanda potranno essere allegate in procedura inderogabilmente entro il 31 luglio 2024.

Al fine di accelerare le istruttorie e di velocizzare i pagamenti, per ogni mensilità prenotata, in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, l'utente potrà autocertificare l'importo richiesto in appositi campi della procedura informatica messa a disposizione dall'INPS. Il valore da inserire deve includere l'importo della retta mensile, l'eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti, sempre relativi alla mensilità selezionata, nonché l'importo relativo all'imposta di bollo pari a 2 euro. La quota inserita non dovrà, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l'importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA).

La domanda di contributo per l'introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore, convivente con il figlio per

il quale è richiesta la prestazione, e deve essere accompagnata da un'attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiara per l'intero anno l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

Coloro che hanno chiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del c.d. bonus asilo nido non possono presentare anche domanda per il supporto domiciliare.

Ai fini del rimborso, la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) deve contenere tutte le seguenti informazioni: denominazione e Partita IVA dell'asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l'onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute le stesse dovranno essere inviate in un unico file.

L'importo del contributo asilo nido è calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente del minore presente in domanda (ISEE minorenni) in corso di validità. Si ha pertanto diritto a:

- un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell'ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;
- un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
- un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

In assenza dell'ISEE valido o qualora sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare del minore, il contributo verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui. In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso verrà corrisposto l'importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.

Le novità della CU 2023: dati fiscali di lavoro dipendente

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 17 gennaio 2023 prot. n. 14392, ha approvato la Certificazione Unica CU/2023 che i sostituti d'imposta sono tenuti a utilizzare per attestare i redditi corrisposti nel 2022, i contributi previdenziali e assistenziali e i dati assicurativi INAIL, nonché le ritenute d'acconto operate e le detrazioni effettuate.

Il medesimo provvedimento ha approvato le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione (successivamente aggiornate).

Anche per il 2023 è confermato lo sdoppiamento dell'adempimento in capo ai sostituti d'imposta: una certificazione unica modello sintetico da consegnare ai percettori dei redditi e una certificazione unica modello ordinario da trasmettere all'Agenzia delle Entrate. Entrambi gli adempimenti hanno scadenza al 16 marzo 2023. Fanno eccezione le sole CU - modello ordinario che attestino solo redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, che potranno essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 ottobre 2023.

Nel presente approfondimento vengono esaminate sinteticamente le novità che riguardano la sezione "Lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello ordinario, evidenziando le novità rispetto alla dichiarazione usata l'anno scorso.

- Nella **sezione ritenute** vengono forniti chiarimenti in merito alle modalità di compilazione delle addizionali in caso di operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto. In particolare, per la compilazione del punto 25 (Saldo 2021 - Addizionale comunale), in cui va indicato l'ammontare del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef 2021 trattenuta nel 2022 dal sostituto, le istruzioni precisano che in caso di operazioni straordinarie senza estinzione del precedente sostituto e con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro il punto deve essere compilato nelle rispettive CU, sia dal soggetto cedente sia da quello subentrante, riportando unicamente quanto da ciascuno trattenuto. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro tale punto dovrà essere presente solo nella CU rilasciata dal sostituto che ha effettuato tali trattenute; pertanto, tale dato non si dovrà riportare nella CU eventualmente conguagliante. Si precisa inoltre che, anche in caso di operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto d'imposta, nei punti 22 (addizionale regionale all'Irpef), 26 (acconto 2022 - Addizionale comunale) e 27 (Saldo 2022 - Saldo comunale) devono essere indicate le somme trattenute dai precedenti sostituti d'imposta (in analogia a quanto avviene in caso di operazioni di conguaglio in presenza di altre CU).

- Per la compilazione dei **punti 341, 343, 345, 347, 349 e 351** (Codice onere) della sezione oneri detraibili sono stati previsti i seguenti nuovi codici (nella Tabella A allegata alle istruzioni - Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%): 46 – interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2022 ; 47 – interessi per prestiti o mutui agrari stipulati dal 1° gennaio 2022; 48 – interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2022.
- A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assegno unico universale, con effetto dal 1° marzo 2022, hanno cessato di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni, per figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo per i contribuenti con più di 3 figli a carico. Inoltre, è stata abrogata la **detrazione per famiglie numerose** (in presenza di almeno 4 figli). Conseguentemente, le istruzioni dei punti 363, 364 e 365 sono state adeguate ai fini della corretta compilazione delle informazioni. In particolare: Punto 363 (Detrazioni per famiglie numerose): deve essere riconosciuta solo per i mesi di gennaio e febbraio 2022. Punto 364 (Credito riconosciuto per famiglie numerose) può riferirsi solo ai mesi di gennaio e febbraio 2022. Punto 365 (Credito non riconosciuto per famiglie numerose) può riferirsi solo ai mesi di gennaio e febbraio 2022.
- **Detrazioni per canoni di locazione:** sono state modificate le istruzioni relative alla compilazione del punto 370 (Detrazioni per canoni di locazione). Non deve essere più indicata la detrazione riconosciuta ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali ex art. 7 del D.L. 47/2014. Se nel corso dell'anno si sono stipulati uno o più contratti di locazione, nella annotazione BG devono essere indicati con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di locazione rispettivamente indicate nei commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 Tuir, il numero dei giorni per i quali spetta l'unità immobiliare locata e adibita ad abitazione principale, la percentuale di spettanza della detrazione, nonché l'importo del canone di locazione come previsto dall'art. 1, comma 155, della L. 234/2021 che ha modificato il comma 1-ter dell'art. 16 Tuir. Inoltre, nel punto 371 (Credito riconosciuto per canoni di locazione) non deve più essere indicato il credito riconosciuto per canoni di locazione di cui all'art. 7, comma 2 del D.L. n. 47/2014 (ipotesi riconducibile alla conduzione di alloggi sociali). Analogamente, anche nel punto 372 (Credito non riconosciuto per canoni di locazione) non viene più indicato quello riferito all'art. 7, comma 2 del D.L. n. 47/2014.
- L'**ulteriore detrazione** (che era riconosciuta per i redditi superiori a 28.000 e fino a 40.000 euro, non destinatari del trattamento integrativo) è stata abrogata dal 2022. Conseguentemente, è stato eliminato il punto 368 (Ulteriore detrazione). L'abrogazione in commento ha influenzato anche la compilazione del punto 469

(IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio - v. più avanti).

- **Trattamento integrativo:** il tracciato relativo ai dati del trattamento integrativo non ha subito modifiche, tuttavia, nella compilazione della CU si deve tener conto delle modifiche normative intervenute dal periodo d'imposta 2022.
- Nella sezione della **previdenza complementare** (punti da 411 a 427) devono essere indicati anche i dati relativi ai contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), in quanto la contribuzione a tali sottoconti è assoggettata ai medesimi criteri di cui al D.Lgs. 252/2005.
- Le istruzioni per la compilazione dei **punti 462 e 464 (codice - redditi esenti)** sono state adeguate per consentire l'esposizione dei dati relativi ai docenti e ricercatori che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31.3.2022. Si tratta dei soggetti che stavano già beneficiando del regime di tassazione di favore in ragione del trasferimento della residenza fiscale in Italia avvenuto entro il periodo d'imposta in essere al 31 dicembre 2019, che hanno prolungato il periodo di applicazione del regime impositivo di favore secondo quanto disposto dall'art. 44, del D.L. n. 78/2010. Le istruzioni precisano che le somme che non hanno concorso a formare il reddito (90%) devono essere riportate tra i redditi esenti di cui al punto 463. Si deve indicare nel punto 462 il nuovo codice 15 - somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022. Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 90% dell'imponibile nelle annotazioni (nuovo codice CV) deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi. N.B. - Analoghe considerazioni valgono per la compilazione dei punti 551 e 552 (Redditi erogati da altri soggetti - sezione Dati relativi ai conguagli): le somme che non hanno concorso a formare il reddito (90%) devono essere riportate tra i redditi esenti di cui al punto 552; si deve indicare nel punto 551 il nuovo codice 15.
- Per la compilazione del **punto 464 (Redditi esenti - codice)** è stato previsto il nuovo codice 26 da indicare nel caso di somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up che in base all'art. 12-quinquies del D.L. n. 146 del 2021, non concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo (assunzioni da parte delle cd start-up a vocazione sociale).
- **Punto 469 (Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio):** l'ulteriore detrazione (che era riconosciuta per i redditi superiori a 28.000 e fino a 40.000 euro, non destinatari del trattamento integrativo), come

predetto è stata abrogata dal 2022. Conseguentemente, nelle istruzioni relative al presente punto non si fa più riferimento al recupero dell'ulteriore detrazione non spettante effettuato dopo il conguaglio.

- **Punto 474 (Erogazioni in natura):** l'art. 12 del D.L. n. 115/2022 ha previsto che solo per il periodo d'imposta 2022, non concorrono alla formazione del reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente e le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, fino a 3.000,00 euro. Conseguentemente, nel punto 474 (Erogazioni in natura) devono essere riportate le erogazioni in natura (fringe benefit e rimborsi utenze) a prescindere dall'importo e anche se sono conferite in sostituzione del premio di risultato (sempre a prescindere dall'importo) – NB: in questo caso verificare anche i punti 573 (pdr convertito in benefit) e 580 (pdr convertito in erogazioni in natura). N.B. - se il valore indicato nel punto 474 supera i 3.000 euro deve essere assoggettato a tassazione ordinaria (e quindi confluisce anche nei punti relativi ai redditi, ovvero 1, 2 o 4). Il sostituto d'imposta, qualora effettui erogazioni in natura, tiene conto dell'eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma, verificando l'esistenza di ulteriori erogazioni effettuate nell'ambito di altri rapporti di lavoro.
- **Punto 475 (Bonus carburanti):** l'articolo 2 del D.L. n. 21/2022 ha previsto, per il periodo d'imposta 2022 e solo per i datori di lavoro privati, la possibilità di erogare ai lavoratori dipendenti buoni benzina o titoli analoghi esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del Tuir per un ammontare massimo di 200,00 euro. Il bonus carburante può essere erogato anche in sostituzione del premio di risultato. Conseguentemente, nel tracciato della CU è stato inserito il nuovo punto 475 (Bonus carburanti) in cui devono essere indicate le somme predette, anche se erogata in sostituzione del premio di risultato (in tal caso compilare anche i punti 582 e 602 – vedi in seguito). Il sostituto d'imposta, qualora effettui erogazioni in buoni carburante, tiene conto dell'eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma, verificando l'esistenza di ulteriori erogazioni effettuate nell'ambito di altri rapporti di lavoro. Nel caso di superamento della soglia di esenzione le somme sono imponibili e rientrano quindi anche nei punti in cui sono indicati i redditi percepiti.
- Da quest'anno tra i «**Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta**» devono essere indicati anche i dati relativi alle prestazioni erogate dai PEPP compilando i seguenti punti: 481: totale redditi; 482: totale ritenute Irpef; 483: totale ritenute Irpef sospese; 484 causale: indicare il codice 3 o 4 o 5 per riportare, rispettivamente, prestazioni in rendita, in capitale o rendite integrative anticipate.
- Nella sezione «**Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali**» sono presenti le seguenti novità: 1) modificate

le istruzioni per l'indicazione del premio di risultato convertito in beni in natura. In particolare, dalla nuova formulazione emerge che l'importo indicato nei punti 580 e 600 (di cui sotto forma di erogazioni in natura) è già presente nei punti 573 e 593 (Benefit) a prescindere dall'importo (nelle istruzioni CU/2022: solo se il valore dell'erogazione in natura era inferiore o uguale alla soglia di esenzione: nel 2021 € 516,43; quest'anno avremmo letto 3.000 euro); 2) come anticipato, sono stati inseriti i nuovi punti 582 e 602 (di cui Bonus carburante) per indicare la quota di pdr convertita appunto in bonus carburante.

- Nel **prospetto dei familiari a carico** sono state previste due nuove colonne: la colonna 9 riservata all'indicazione del numero di mesi per cui spettano le detrazioni per figli a carico nel periodo ante 1° marzo (può assumere solo i valori 1 o 2); la colonna 10 riservata all'indicazione del numero di mesi per cui spettano le detrazioni per figli a carico a partire dal 1° marzo e relativo ai soli figli di età pari o superiore a 21 anni (può assumere i valori da 1 a 10). Nella compilazione del prospetto si deve tenere conto della circostanza che il decreto sostegni-ter ha inserito il nuovo comma 4-ter nell'articolo 12 del Tuir, il quale stabilisce che ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione. Ne consegue che è richiesta la compilazione del prospetto dei familiari a carico a prescindere se spettano le detrazioni.
- Nella sezione **«Comparto sicurezza»** sono state modificate le istruzioni relative alla riduzione Irpef. In particolare, il valore da inserire nel punto 384 (Detrazione fruita), a seguito della modifica disposta dal DPCM 4 agosto 2022, non potrà superare 491,00 euro (precedentemente era pari ad un massimo di 609,50 euro).
- Nella sezione **«Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 TUIR»**, le istruzioni precisano che i punti 705 (codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata) e 706 (spesa rimborsata riferita al dipendente) sono tra loro alternativi.
- NB: nella casella **«Eventi eccezionali»** posta nel frontespizio viene previsto il nuovo codice 2, avente la seguente descrizione: Per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dei summenzionati comuni, l'articolo 1 del Decreto-legge del 3 dicembre 2022, n. 186, ha sospeso i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari scadenti dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Il nuovo codice 2 non può invece essere utilizzato per la compilazione del punto 9 della sezione «Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme» (compilabile solo con i codici 1 e 99).

NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA

Legge di bilancio 2023 – Istruzioni per la Pensione anticipata flessibile.

Circolare n. 27 del 10 Marzo 2023

OGGETTO: Articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Pensione anticipata flessibile

1.Premessa

Nel Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

L'articolo 1, comma 283, della legge in esame ha introdotto l'articolo 14.1 al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevede, in via sperimentale per il 2023, la facoltà di conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il trattamento di pensione in esame è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il successivo comma 284 coordina la previgente disciplina della pensione “Quota 100” in materia di assegno straordinario riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali e di termini di pagamento dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 23 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, con il rinvio alla nuova pensione anticipata flessibile introdotta dall'articolo 1, comma 283, della legge n. 197/2022.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni in merito all'applicazione delle disposizioni in argomento.

2. Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano entro il 31 dicembre 2023 un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni, possono conseguire il diritto alla "pensione anticipata flessibile".

Il requisito anagrafico di 62 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all'apertura della c.d. finestra di cui al successivo paragrafo 5.

Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l'accesso al pensionamento, anche se dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo prescritti per il conseguimento della "pensione anticipata flessibile" in esame.

Alla prestazione in oggetto non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di Finanza.

Le categorie dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, con inquadramento nel Gruppo A, possono accedere alla prestazione in esame secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento

Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l'importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l'importo mensile lordo superi cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, si porrà in pagamento l'importo mensile lordo pari al c.d. tetto massimo erogabile.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è posto in pagamento l'intero importo della pensione perequato nel tempo. Ciò si applica anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all'articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, per il biennio 2023/2024 è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2025 alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

4. Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile in argomento può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS, indicate al precedente paragrafo 2.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS, indicate al precedente paragrafo 2, preclude l'esercizio della facoltà per accedere alla prestazione in argomento.

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Per la determinazione del sistema di calcolo, l'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato considerando l'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni interessate dal cumulo in argomento. Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

Nel caso in cui tra le gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che preveda il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Gli iscritti alla gestione ex ENPALS, titolari di contribuzione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti, possono esercitare la facoltà di cumulo di cui al comma 2 dell'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, oppure avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.

5. Decorrenza della pensione anticipata flessibile

L'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, reca una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

5.1 Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e lavoratori autonomi

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi:

- che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;
- che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

Con riferimento ai lavoratori di cui al presente paragrafo, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra.

5.2 Lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni

I lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
- che maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.

Con riferimento a tali lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra.

Nei casi in cui, invece, il trattamento pensionistico spettante ai lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra.

Per il personale del comparto scuola e quello dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni contestualmente iscritti presso più gestioni pensionistiche.

5.3 Decorrenza per i trattamenti in cumulo

La decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinata, secondo le indicazioni dei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2, in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente di pubbliche Amministrazioni, di lavoratore dipendente di soggetti diversi dalle pubbliche Amministrazioni o di lavoratore autonomo.

Per i lavoratori che abbiano svolto l'ultima attività lavorativa come dipendenti di pubbliche Amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo 5.2.

Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra.

6. Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro

L'articolo 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, prevede l'incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Pertanto, per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello di cui al comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, il divieto di cumulo cessa al compimento dell'età anagrafica prevista dal Fondo di appartenenza per le pensioni di vecchiaia e non al raggiungimento del requisito anagrafico di cui al citato articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011.

Al riguardo, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n. 11 del 29 gennaio 2019, al paragrafo 1.4, e n. 117 del 9 agosto 2019, riservandosi di fornire successivi chiarimenti in ordine all'incumulabilità della pensione con i redditi dei giudici di pace e dei giudici onorari aggregati.

L'articolo 1, commi 344 e 349, della legge di Bilancio 2023 dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell'incumulabilità della pensione anticipata flessibile. Su tale fattispecie saranno fornite apposite indicazioni.

Si rammenta, inoltre, che in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per fare fronte all'emergenza da COVID-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile. Detti incarichi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

7. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata

L'articolo 1, comma 284, lettera a), della legge n. 197/2022, modifica il comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, rinviando alla disciplina della pensione anticipata flessibile in esame, al fine di armonizzarla con quella di accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto è possibile riconoscere l'assegno straordinario anche al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2023, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva, come previsto dall'articolo 14.1, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.

La concessione degli assegni straordinari riferiti alla pensione anticipata in esame è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l'assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L'assegno straordinario, quindi, non può essere erogato oltre il 31 marzo 2024.

Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata flessibile possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.

Fermo restando che l'istituto della cumulabilità dell'assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinato dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, si rammenta che l'articolo 14.1, comma 3, del citato decreto-legge prevede l'incumulabilità della pensione anticipata in esame con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza del relativo trattamento pensionistico e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Con successivo messaggio verranno comunicate le istruzioni operative per la presentazione della relativa domanda di assegno straordinario, nonché dei relativi importi.

8. Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR per gli iscritti cui è liquidata la pensione anticipata flessibile e accesso all'anticipo finanziario di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019

L'articolo 1, comma 284, lettera b), della legge n. 197/2022, modifica il comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, rinviando alla pensione anticipata flessibile.

A seguito di tale modifica, il citato comma 1 dell'articolo articolo 23 dispone la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate (TFS/TFR), spettanti ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché al personale dipendente dagli Enti pubblici di ricerca, che accedono alla pensione anticipata flessibile.

Pertanto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata in esame il termine di pagamento dei TFS/TFR, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non decorre dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l'interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

In virtù di quanto sopra indicato, il termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate relative a pensionamenti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto- legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell'interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell'anzianità contributiva o quello dell'età anagrafica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 24, con riferimento all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

Pertanto, a seconda dell'ipotesi che si realizza per prima, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi dodici mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero dopo ventiquattro mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

Qualora nel corso dei ventiquattro mesi, l'iscritto dovesse raggiungere l'età prevista per la pensione di vecchiaia, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS/TFR potrebbe contrarsi a dodici mesi a partire da tale ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo.

Decorsi i dodici ovvero i ventiquattro mesi rimane fermo il successivo intervallo temporale di tre mesi, concesso dal legislatore all'INPS, per provvedere al pagamento della prestazione previdenziale.

Chi usufruisce del pensionamento introdotto dalla disposizione in oggetto, mantiene la possibilità di accedere all'anticipo finanziario TFS/TFR di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, secondo le modalità richiamate nella circolare n. 130 del 17 novembre 2020.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)